

Edizione di martedì 10 Gennaio 2023

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 10 gennaio 2023
di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Conservazione fatture verso clienti esteri
di Euroconference Centro Studi Tributari

IVA

Novità Iva di fine anno
di Roberto Curcu

AGEVOLAZIONI

Legge di Bilancio 2023: le misure per il rilancio degli investimenti produttivi
di Debora Reverberi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformazione agevolata in società semplice: compagine sociale e operazioni straordinarie
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

PROFESSIONISTI

Hai un CRM nel tuo Studio Professionale?
di Giulia Zambello Bardi – Consulente di BDM Associati SRL

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 10 gennaio 2023

di Euroconference Centro Studi Tributari

L'appuntamento settimanale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una "prima" interpretazione delle "firme" di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una "bussola" fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento del relatore i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

CASI OPERATIVI

Conservazione fatture verso clienti esteri

di Euroconference Centro Studi Tributari

Domanda

In riferimento alle fatture emesse verso clienti esteri, quindi non soggette all'obbligo di fatturazione elettronica, ai fini della conservazione a norma delle fatture è possibile evitare di stampare e conservare le fatture cartacee ed invece generare dei file PDF di ogni fattura; file PDF che verranno archiviati su pc e sottoposti a backup. Tali file PDF saranno ovviamente facilmente reperibili e stampabili all'occorrenza.

Risposta

Come si desume dall'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, per le operazioni attive poste in essere nei confronti di soggetti non residenti e non stabiliti in Italia non è previsto l'obbligo di emissione della fattura elettronica per mezzo del Sistema di Interscambio.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...**](#)

IVA**Novità Iva di fine anno**

di Roberto Curcu

Fine anno porta sempre con sé numerose novità fiscali, e riteniamo quindi opportuno riassumere quelle che impattano sulla disciplina Iva.

L'unica novità Iva inserita nel cosiddetto "Decreto Milleproroghe" (D.L. 198/2022) ed in particolare nell'[articolo 3](#), è l'estensione del divieto di emissione di fattura elettronica, fino al **31 dicembre 2023, per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.**

Ulteriore differimento è previsto per **l'obbligo di invio dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al sistema tessera sanitaria attraverso un registratore telematico.**

Sempre con riguardo ai registratori telematici, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 480030 del 28.12.2022 è stata **prorogata al 31 dicembre 2024** la possibilità per l'Agenzia di approvare modifiche che si rendano necessarie per **adattare a registratori telematici dei vecchi registratori di cassa.**

Il provvedimento segue quello datato 02.12.2022 ([n. 446073](#)) che elimina il limite temporale del 31 dicembre 2022 entro cui **adattare le cosiddette "vending machines"** per renderle compatibili con l'invio telematico dei corrispettivi.

Prima di riassumere le novità contenute nella Legge di bilancio, ricordiamo che con nota n. 511592 del giorno 11.11.2022 l'Agenzia delle Dogane ha comunicato che il 30.11.2022 è **cessata la possibilità di effettuare importazioni con il "messaggio IM".**

In termini pratici, **per le importazioni effettuate dal 1° dicembre 2022 non dovrebbero più essere forniti i vecchi modelli di "bolletta doganale" o "DAU",** ma dovranno essere forniti i prospetti di sintesi e quelli di riepilogo ai fini contabili, oppure dovrà essere fornito il numero di MRN grazie al quale l'operatore può scaricarseli dal sito dell'Agenzia delle Dogane.

La Legge di Bilancio (L. 197/2022) porta con sé interessanti novità Iva.

In primo luogo, ai [commi 54](#) e seguenti, vengono rivisti i **limiti per l'applicazione del regime forfettario**, che passano da 65.000 ad 85.000 euro.

L'argomento è [già stato oggetto di approfondimento su queste pagine](#); in questa sede ricordiamo comunque che con la FAQ n. 150 del 22.12.2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito all'**obbligo di fattura elettronica per tali soggetti**, precisando in particolare che il limite di euro 25.000 oltre il quale scatta l'obbligo di emettere fattura elettronica è “agganciato” il 2021.

In sostanza, il forfettario che non ha superato euro 25.000 di ricavi o compensi nel 2021, ma li ha superati nel 2022, potrà esimersi dall'emettere fatture elettroniche per tutto il 2023.

Ricordiamo altresì che tale disposizione, oltre che per i soggetti che applicano il regime forfettario, trova applicazione anche per coloro che applicano ancora **il regime dei minimi**, e per i soggetti che al di sotto dei 65.000 di ricavi da attività commerciale, avevano optato per l'applicazione dell'imposta ai sensi della L. 398/1991 (tipicamente le **associazioni sportive**).

Nello stesso [approfondimento](#) citato in precedenza, si ricorda che l'innalzamento dei limiti di ricavi per poter applicare la contabilità semplificata ha un impatto anche sulla **possibilità di eseguire le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale**.

Novità riguardano l'applicazione delle aliquote Iva: i commi da 13 a 16 contengono l'estensione dell'applicazione dell'**aliquota del 5% per le somministrazioni di gas metano** usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. L'applicazione di tale aliquota ridotta è estesa anche alle **somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano** in esecuzione di un contratto servizio energia e per le **forniture di servizi di teleriscaldamento**.

Altre modifiche alle aliquote Iva sono contenute nel [comma 72](#) e [73](#): con tale ultimo comma viene prevista l'applicazione dell'**aliquota del 10% per i pellet**, limitatamente al 2023. Ricordiamo che tale fonte di riscaldamento era espressamente esclusa dall'applicazione di detta aliquota agevolata, applicabile invece alle altre fonti di legna da ardere.

Il [comma 72](#), inoltre, prevede che l'applicazione dell'aliquota del 5% sia applicabile a tutti gli **assorbenti e tamponi** (e non solo a quelli lavabili o compostabili) e introduce nella tabella dei beni soggetti alla stessa aliquota il **latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti** o dei bambini della prima infanzia, preparazioni alimentari per gli stessi, **pannolini per bambini e seggiolini per bambini** da installare negli autoveicoli.

Il comma 148 prevede delle **cautele per l'apertura della partita Iva**.

Evidentemente, molte sono le cosiddette “partite Iva mordi e fuggi”, cioè quelle aperte per emettere fatture, incassare le imposte senza versarle e rendersi irreperibili. Dopo la naufragata idea di rendere responsabili dell'evasione di tali soggetti i professionisti che contribuivano

all'apertura di tali partite Iva, ora viene previsto che in determinate circostanze **può essere chiesta una fideiussione per l'apertura della stessa.**

Il [comma 152](#) contiene una norma riguardante le **sanzioni applicabili a chi riceve fatture false sulle quali deve effettuare il reverse charge.**

Con riguardo al sistema sanzionatorio, insieme alle varie rottamazioni, la cosa di maggiore interesse è quella prevista dal comma 166, cioè la **possibilità di sanare le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, con euro 200 per ciascun periodo di imposta.**

Questa possibilità potrebbe essere appetibile, ad esempio, per quei soggetti con probabili **omissioni, ritardi o errori nell'applicazione del reverse charge** (soggetti legati al mondo edile o "acquirenti online").

AGEVOLAZIONI***Legge di Bilancio 2023: le misure per il rilancio degli investimenti produttivi***

di Debora Reverberi

La L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) contiene una serie di **interventi finalizzati ad assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle imprese, con focus prevalentemente sulle Pmi e sul Mezzogiorno.**

Una prima attesissima disposizione, rivolta a tutte le imprese che abbiano prenotato investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2022, è **la proroga dei termini di effettuazione dall'originario 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.**

Tale estensione dell'ambito temporale ha tuttavia disatteso le aspettative del mondo imprenditoriale, che confidava nel maggiore termine del 31 dicembre 2023, introdotto nell'iter di approvazione del Decreto Milleproroghe ma assente nel testo definitivo del D.L. 198/2022 pubblicato in G.U. del 29.12.2022 serie generale n. 303.

Lo slittamento del termine di effettuazione delle prenotazioni 2022, contenuto al [comma 423](#) dell'articolo 1, L. 197/2022, è **rivolto esclusivamente ai beni materiali inclusi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016** (Legge di Bilancio 2017) ovvero **ai beni materiali 4.0** e garantisce l'applicazione delle seguenti aliquote di cui al [comma 1057](#) dell'articolo 1 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) agli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022 ed effettuati entro il 30 settembre 2023:

- 40% per investimenti complessivi fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per investimenti complessivi eccedenti i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per investimenti complessivi eccedenti i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

In relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari e ai beni immateriali

inclusi nell'[allegato B](#) annesso alla L. 232/2016, resta confermato il termine di effettuazione del 30 giugno 2023 ai fini dell'applicazione delle seguenti aliquote alle prenotazioni 2022:

- 6% per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, fino a un massimale rispettivamente di 2 milioni di euro e un milione di euro ([articolo 1, comma 1055, L. 178/2020](#));
- 50% per investimenti in beni immateriali 4.0, fino a un massimale di un milione di euro ([articolo 1, comma 1058, L. 178/2020](#)).

Per quanto concerne le **misure atte a incentivare gli investimenti privati delle Pmi**, l'attuale Legge di Bilancio rifinanzia per l'anno 2023:

- la Nuova Sabatini;
- il Fondo di garanzia per le Pmi.

L'articolo 1, rispettivamente ai [commi 414 e 415, L. 197/2022](#) interviene sull'agevolazione c.d. **Nuova Sabatini** di cui all'[articolo 2 D.L. 69/2013](#) per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle Pmi che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, secondo due linee direttive:

- integrando le risorse destinate con complessivi 150 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per il 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- prorogando di ulteriori sei mesi il termine, originariamente pari a dodici mesi, per l'ultimazione degli investimenti con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

In relazione al **Fondo di garanzia per le Pmi**, il legislatore ha inoltre disposto, rispettivamente ai [commi 392 e 393 dell'articolo 1, L. 197/2022](#):

- la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, del termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le Pmi prevista all'[articolo 1, comma 55, L. 234/2021](#) (Legge di Bilancio 2022);
- il rifinanziamento del Fondo con 720 milioni di euro per l'anno 2023.

A sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale e della tutela ambientale, il [comma 389 dell'articolo 1, L. 197/2022](#) rifinanzia i contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43, D.L. 112/2008, dal 2023 fino al 2037.

Infine, fra le misure a favore degli investimenti produttivi nel Sud Italia si segnalano:

- la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno, di cui all'[articolo 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015](#) (Legge di Bilancio 2016), con oneri pari a 1.467 milioni di euro per il 2023 a

carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027 ([commi 265](#) e [266](#) dell'articolo 1, L. 197/2022);

- **la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, del credito d'imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali), di cui al D.L. 91/2017, con oneri pari a 65,2 milioni di euro per il 2023 a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027 ([articolo 1, comma 267, L. 197/2022](#));**
- **la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, del credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, di cui [all'articolo 1, comma 831, L. 234/2021](#), nel limite massimo di un milione di euro ora esteso per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, con oneri pari a un milione di euro per il 2024 a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027 ([articolo 1, comma 270, L. 197/2022](#)).**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformazione agevolata in società semplice: compagine sociale e operazioni straordinarie

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



La riproposizione, ad opera della Legge di Bilancio 2023, della possibilità di procedere con la **trasformazione agevolata in società semplice** ([commi 100 – 105 della L. 197/2022](#)) riporta alla ribalta l'interesse delle società che possiedono i requisiti (oggetto esclusivo o principale di gestione immobiliare) di **poter sfruttare un'opportunità quanto mai vantaggiosa**.

Il termine previsto è fissato al **30 settembre 2023**, ragion per cui è possibile pianificare con attenzione l'operazione avendo cura di tutti i dettagli richiesti.

In questa sede è opportuno ricordare alcune peculiarità riguardanti la **trasformazione** in società semplice rispetto alle altre operazioni agevolate di assegnazione e cessione dei beni ai soci.

Infatti, queste ultime operazioni riguardano necessariamente singoli beni, mentre la trasformazione coinvolge necessariamente l'intero patrimonio sociale, con la conseguenza che **l'imposta sostitutiva è applicabile solamente ai beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione** (o ad alcuni beni mobili registrati).

La trasformazione in società semplice, infatti, comporta il passaggio dei beni dalla sfera d'impresa a quella privata, con conseguente **tassazione** (si veda anche la [circolare 26/E/2016](#)):

- **sostitutiva per i beni immobili** (doversi da quelli strumentali) dell'8% o (che si innalza al 10,5% in alcuni casi particolari);
- **ordinaria** per gli altri beni presenti nel patrimonio della società prima della trasformazione.

Tra i tanti aspetti da tenere in considerazione per verificare la fattibilità dell'operazione un'evidenza va fatta per quanto riguarda il **requisito della compagine sociale**, poiché si

richiede che i soci presenti all'atto della trasformazione siano i **medesimi presenti alla data del 30 settembre 2022**.

Pertanto, l'eventuale entrata di nuovi soci successivamente alla predetta data vanifica l'agevolazione non solo in capo al socio entrante ma anche a quelli che erano tali al 30 settembre 2022, trattandosi di un'operazione che, come detto, **coinvolge necessariamente l'intero patrimonio sociale**.

Non rilevano, invece, eventuali variazioni di quote tra soci già esistenti alla data del 30 settembre 2022.

Ad esempio, la società Beta srl al 30 settembre 2022 era partecipata da Tizio e Caio al 50% ciascuno. In tal caso:

- **eventuali variazioni di quote** tra i predetti soci non hanno alcuna influenza sulla possibilità di procedere con la trasformazione agevolata in società semplice (Tizio prima della trasformazione cede il 30% a Caio);
- **l'entrata di nuovi soci** (ad esempio Sempronio) prima della trasformazione agevolata **preclude l'accesso alle agevolazioni** previste anche in capo ai soci Tizio e Caio.

È interessante ricordare che l'Agenzia delle entrate, in occasione della precedente possibilità di trasformazione agevolata del 2017, ha ricordato che **eventuali operazioni straordinarie** poste in essere per “guadagnare” i requisiti previsti dalla legge **non sono necessariamente abusive**.

In particolare, con la [risoluzione 101/E/2016](#), l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un'istanza di intervento presentata da una società in accomandita semplice che, dopo aver esercitato per diversi anni **l'attività di allevamento di bestiame**, aveva iniziato a svolgere attività di locazione di beni immobili a terzi.

Poiché nel patrimonio sociale erano presenti diverse partecipazioni in altre società non si poteva procedere **alla trasformazione agevolata in società semplice**, applicando le agevolazioni in questione, in quanto tra i beni agevolabili non sono comprese le partecipazioni sociali, ma solamente i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

Allo scopo di ottenere i requisiti per la trasformazione agevolata, i soci della società avevano dunque effettuato la **scissione del patrimonio immobiliare a favore di una società beneficiaria immobiliare** il cui patrimonio era costituito **esclusivamente dai beni immobili** detenuti dalla società in accomandita semplice (scissa).

La **scissione** societaria, **anche se finalizzata al solo scopo di ottenere le agevolazioni fiscali** in sede di successiva trasformazione in società semplice della società beneficiaria immobiliare, costituisce secondo l'Agenzia un'**operazione “necessaria” e come tale non suscettibile di essere**

considerata come abusiva del diritto.

PROFESSIONISTI***Hai un CRM nel tuo Studio Professionale?***

di Giulia Zambello Bardi – Consulente di BDM Associati SRL

Quand'è stata l'ultima volta che hai fatto le pulizie di primavera all'interno del tuo Studio?

Ti sei mai ritagliato del tempo per mettere su carta tutti gli adempimenti da svolgere, il tempo necessario e le loro scadenze?

Riesci a controllare periodicamente quali sono i tuoi clienti? Quanti sono stati quelli che hai perso nell'ultimo anno? Sai quali sono le loro caratteristiche e qual è il settore più remunerativo del tuo Studio?

Se puntualmente ti capita di arrivare ad agosto con il fiato tirato, e di poterti permettere a stento qualche giorno di ferie, significa che è arrivato il momento di fare le pulizie di primavera.

Uno dei più grandi ostacoli negli Studi Professionali, tolto quello di trovare clienti, è quello di **gestire ed organizzare il lavoro**.

Tenere tutto a mente non è né efficace né funzionale. Ricordarsi tutti i nomi dei clienti, le scadenze delle normative in vigore, le particolarità di ogni progetto, il lavoro svolto dai dipendenti è senza dubbio un'impresa titanica.

Creare un **database digitalizzato, organizzato e consultabile** da tutti i collaboratori è ciò che invece permette allo Studio Professionale di funzionare in modo efficiente e autonomo, evitando che il flusso di informazione e di comunicazione si blocchi tra una risorsa e l'altra, tra un dipartimento l'altro. Questo database prende il nome di **CRM (Customer Relationship Management)** ed è l'insieme di processi e attività d'impresa diretti alla gestione delle relazioni con il portafoglio clienti, al fine di acquisire, mantenere e accrescerne il valore.

Le pulizie di primavera dello Studio professionale, possibilmente fatte prima dell'avvio di un periodo di picco di lavoro, non devono riguardare solo l'ambito dei clienti dello Studio, ma devono comprendere anche gli altri driver che influenzano quest'ultimo:

1. Clienti attivi e clienti non attivi. Conoscere quali sono i clienti che pagano e quali, invece, pagano poco. Avere chiara la composizione del portafoglio clienti, le sue caratteristiche e le sue esigenze. Un controllo periodico delle anagrafiche permette di avere un database sempre aggiornato e parlante, in grado di fornire indicazioni utili

agli operatori. Di contro, avere chiari i clienti che se ne sono andati e il motivo della loro dipartita è utile per implementare azioni correttive in grado di arginarne il numero. Esiste un fil rouge che ha portato alla loro disdetta? Le nostre tariffe sono troppe alte? È un problema del servizio che eroghiamo?

2. Organigramma e struttura del personale. Chi si è impegnato particolarmente in questo ultimo periodo e chi si è dimostrato disponibile a fare straordinari? C'è qualche risorsa dello Studio che ha portato in autonomia dei nuovi clienti?
3. Fornitori: sei in regola con i pagamenti dei fornitori? Paghi il giusto? Esegui periodicamente un controllo delle entrate e delle uscite?
4. Il tuo Studio: funziona tutto bene? Ci sono alcuni aspetti critici che vale la pena investigare?
5. Procedure: come lavori? Ci sono attività che ripeti da anni? Qualcosa da digitalizzare? Sai quali sono i carichi di lavoro da aspettarti? Conosci i carichi di lavoro? Se un dipendente si licenzia, riesci a rispondere prontamente e in maniera efficiente?

Quindi, come già ci siamo detti, pensare di gestire o organizzare una struttura tenendo tutto a mente e cercando di ricordarsi ogni aspetto gestionale è probabilmente un'impresa fallimentare.

Il CRM, infatti, è quello strumento che aiuta a coadiuvare tutte le risorse dello Studio, facilitando e migliorando le procedure.

Il CRM dovrebbe quindi essere visto come un ‘pensatoio’, un posto dove ogni persona dello Studio riversa le informazioni acquisite e le mette a disposizione di chiunque ne abbia bisogno in futuro. Questo svela la sua fragilità: il CRM ha senso e funziona solo se è costantemente aggiornato seguendo delle procedure uniformi. In questo modo qualunque informazione sarà sempre reperibile in modo fluido e immediato.

Per concludere, non esiste un CRM perfetto in partenza: ogni studio deve costruire lo strumento più adatto in base alle proprie esigenze.

Una visione più completa per la gestione della propria struttura è sicuramente data dall’evoluzione del CRM, vale a dire la sua versione ampliata: **l'Enterprise Resource Planning (ERP)**, il sistema che oltre a organizzare le sole relazioni con i clienti, considera e gestisce tutte le risorse aziendali.

Ti sei mai trovato stanco all'inizio di un periodo stressante di lavoro? Hai mai avuto la sensazione di non avere sotto controllo la tabella di marcia e di non sapere cosa ti sarebbe aspettato?

Ti è mai capitato di prendere del tempo per stilare tutti gli adempimenti, programmare il tempo necessario per ciascuno e identificare tutte le scadenze? Il CRM (o ERP) può sollevarti

da tutto questo peso mentale facendoti arrivare ad agosto con la testa più leggera. Perché sì, c'è tanto da fare, ma è tutto sotto controllo.